



CORTE DEI CONTI	
001926	14SET99
CONTR. COMUNICAZIONI	



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI	
05F271	22 SET. 1999
CONTR. COMUNICAZIONI	

Ministero delle Comunicazioni

IL DIRETTORE
Cons. Dott. D. Sabiani

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con cui è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998 n. 68, concernente "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998 n. 78, approvativa del "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto 8 marzo 1999 concernente "Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 1999;

Visto il decreto 21 maggio 1999 e successive modificazioni con il quale è stata nominata la Commissione prevista dall'articolo 9 del Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri;

Vista la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale formata dalla Commissione nominata con decreto 21 maggio 1999;

Considerato che l'articolo 5, comma 1 del decreto 8 marzo 1999 stabilisce che il Ministero delle comunicazioni rilascia le concessioni televisive nazionali private, sino

ad un massimo di otto, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della medesima legge, possono proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo; nel termine indicato dall'Autorità, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 3, l'esercizio della radiodiffusione televisiva dovrà avvenire esclusivamente via cavo o via satellite;

Visto che la Società RETI TELEVISIVE ITALIANE p.A. ha presentato nr.3 domande tese ad ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale rispettivamente per le emittenti CANALE 5, ITALIA 1, RETEQUATTRO e che tali domande sono state collocate utilmente nella graduatoria sopra citata e che pertanto una delle tre domande risulta eccedere i limiti fissati dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che la domanda presentata dalla Società RETI TELEVISIVE ITALIANE p.A. per l'emittente RETEQUATTRO ha ottenuto il minor punteggio e che pertanto tale domanda non può essere accolta;

DECRETA

1. La domanda di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale presentata dalla Società RETI TELEVISIVE ITALIANE p.A. con sede in Roma Largo del Nazareno 8 con denominazione RETEQUATTRO non è accolta.
2. La società RETI TELEVISIVE ITALIANE p.A. è abilitata a proseguire l'attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale con la denominazione RETEQUATTRO, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo, nel rispetto della normativa vigente in materia radiotelevisiva.
3. Per le trasmissioni effettuate su frequenze terrestri l'emittente RETEQUATTRO utilizzerà gli impianti di radiodiffusione e connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, nr. 223, dichiarati nella domanda di concessione ed effettivamente e legittimamente eserciti. A decorrere dal termine fissato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.


249, le trasmissioni potranno essere irradiate esclusivamente via satellite o via cavo.

4. Per l'utilizzazione degli impianti operanti su frequenze terrestri l'emittente RETEQUATTRO è tenuta al versamento del canone annuo di esercizio determinato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990 , n. 223, in lire 557.262.300.
5. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla sua notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro centoventi giorni dalla medesima notifica al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma li 28 LUG. 1999

IL MINISTRO



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

La presente copia composta di n° 3 fogli è conforme
all'originale emesso da questo ufficio.

Roma, 2 NOV. 1999



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Laura ARIA

Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero delle Comunicazioni

REGISTRO VISTI

al n° 185 Cap. 2569/1 Es. n. 39

Data 9 SET. 1999

Il Direttore